

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia, presentato il 15 luglio 2005

(Causa C-284/05)

(2005/C 271/23)

(Lingua processuale: il finlandese)

Il 15 luglio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Wilms ja P. Aalto, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte di giustizia voglia:

- 1) dichiarare che, avendo rifiutato di calcolare e versare le risorse proprie le quali, relativamente all'importazione esente da dazi di attrezzature ad uso militare per il periodo 1998-2002, non sono state accertate e messe a disposizione della Commissione contrariamente all'art. 26 CE ed all'art. 20 del codice doganale comunitario e quindi alla tariffa doganale comune ed avendo rifiutato il pagamento di interessi di mora sulle risorse proprie che ha omesso di mettere a disposizione della Commissione, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1152/89 ⁽¹⁾ e degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2002 ⁽²⁾ nonché
- 2) condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Le risorse proprie della Comunità sono date tra l'altro dalla tariffa doganale comune e da altri contributi riscossi per via doganale. Lo Stato membro deve accertare l'importo dei dazi non appena è in possesso dei dati necessari ed accreditarlo alla data stabilita sul conto aperto per le risorse proprie comunitarie. Su ogni ritardo nella registrazione delle entrate vanno pagati gli interessi fissati dalla normativa comunitaria. L'art. 296 concerne precisamente limitate situazioni derogatorie ed in ragione del loro carattere limitato tali deroghe non vanno interpretate estensivamente. Lo Stato membro che intenda far valere codeste deroghe, al fine di giustificare il fatto di non aver osservato i suoi obblighi, deve fornire la prova che con la sua azione non vengono superati i limiti posti alle situazioni summenzionate. Il regolamento (CE) n. 150/2003 ⁽³⁾ che sospende i dazi doganali applicabili ad attrezzature ad uso militare è applicabile solo dalla sua entrata in vigore e non lo è invece retroattivamente prima della medesima.

La Finlandia contesta in pari tempo l'obbligo di comunicazione e di pagamento nonché di pagare gli interessi di mora sul totale dovuto.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 21 gennaio 2003, n. 150, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rovaniemen hallinto-oikeus con ordinanza 15 luglio 2005 nel procedimento Länsstyrelsen i Norrbottens län contro Lapin liitto

(Causa C-289/05)

(2005/C 271/24)

(Lingua processuale: il finlandese)

Con ordinanza 15 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 luglio 2005, nel procedimento Länsstyrelsen i Norrbottens län contro Lapin liitto, il Rovaniemen hallinto-oikeus ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione del punto 1.7 della regola n. 1 del regolamento (CE) della Commissione n. 1685/2000 ⁽¹⁾ [divenuto punto 1.8 della regola n. 1 del regolamento (CE) della Commissione n. 1145/2003 ⁽²⁾].

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 2000, n. 1685, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU L 193 del 29 luglio 2000, pag. 39)

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 2003, n. 1145, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali (GU L 160 del 28 giugno 2003, pag. 48)